



Editoria e grafica - PMI

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali .

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

116 - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - FONDAPI

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
17/07/2001	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2 ¹	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2010	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2011	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/06/2007	31/12/2010	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2011	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/06/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

FONDAPI

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dal 01/06/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE GRAFICHE, AFFINI ED EDITORIALI

Indice:

16/09/2010 CCNL Verbale di accordo

13/03/2007 CCNL Verbale di accordo

17/07/2001 CCNL Testo definitivo

13/03/1996 CCNL Testo definitivo

09/07/2018

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 9/7/2018, tra l'UNIGEC-CONFAPI - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Grafica, Editoriale, Cartaria, Cartotecnica e Affine, l'UNIMATICA-CONFAPI e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL, è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle piccole e medie imprese della Comunicazione, dell'Informatica, dei Servizi Innovativi e della Microimpresa. Il presente CCNL decorre dall' 1/7/2015 e scadrà il 31/12/2019.

Art. 52 Previdenza complementare

Le Parti, preso atto della Legge n. 335/1995, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, delle importanti modifiche apportate al D.Lgs. 124/1993 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno concordato di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori delle aziende interessate mediante la istituzione di un Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione, denominato FONDAPI, secondo quanto di seguito stabilito.

Natura e scopi del Fondo:

Il Fondo ha l'obiettivo di fornire, in ottemperanza al D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni, prestazioni complementari dei trattamenti di pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori individuati dal Fondo .

Soci del Fondo:

Al Fondo saranno associati:

- i lavoratori operai, impiegati, quadri, non in prova, il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL, i quali presentino domanda di associazione ;
- le Aziende dalle quali dipendono i lavoratori associati di cui sopra ;
- i dipendenti delle associazioni firmatarie del presente accordo che presentino domanda di associazione .

Contribuzione:

In via paritetica, il contributo a FONDAPI viene elevato, con decorrenza dall' 1/1/2011, dall'1% all'1.2%.

Con riferimento alla quota di T.F.R. da maturare nell'anno le quote saranno :

- il 2% della retribuzione utile per il TFR per i lavoratori con contribuzione previdenziale antecedente il 28/4/1993;
- il 100% del TFR per i lavoratori con contribuzione previdenziale successiva al 28/4/1993.

Al T.F.R. residuo per effetto dei versamenti al fondo delle quote sopraindicate si continuerà a dare applicazione alle normative vigenti in materia.

Il singolo lavoratore avrà la facoltà di destinare i contributi propri più elevati di quelli previsti compatibilmente con i limiti di deducibilità fiscale.

Quota di iscrizione e quota associativa:

La quota di iscrizione al Fondo è fissata in Euro 11,36 complessive per ciascun iscritto, suddivisa in parti eguali tra lavoratore e impresa, da versarsi al momento della iscrizione con modalità definite dal Fondo .

La quota associativa annua da destinare al finanziamento delle spese del Fondo sarà ragguagliata ad un valore massimo pari allo 0,09% della retribuzione contrattuale del (livello, gruppo) composta da minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR per ciascuna delle due Parti.

- Nota a verbale per i lavoratori del Settore rappresentato da Unimatica -

Dall'1/1/2002 ai lavoratori delle aziende dei settori rappresentati da UNIMATICA-CONFAPI si applicheranno le normative di cui al presente articolo.

I suddetti lavoratori dipendenti di aziende già rientranti nella sfera di competenza FONDAPI manterranno la loro posizione assicurativa.

I suddetti lavoratori dipendenti di aziende non rientranti nella sfera di competenza FONDAPI dovranno optare per l'adesione a FONDAPI.

16/09/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 16/9/2010, tra UNIGEC CONFAPI, UNIMATICA CONFAPI, con l'adesione dell'USPI - Unione Stampa Periodica Italiana e FISTEL-CISL, SLC-CGIL, UILCOM-UIL, si è stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL della Comunicazione, dell'Informatica e dei Servizi Innovativi scaduto il 30/6/2009. La presente ipotesi di accordo, decorre dall'1/7/2009 e scadrà il 30/6/2012.

Art. ___ Previdenza complementare

In via paritetica, il contributo a FONDAPI viene elevato, con decorrenza dall'1/1/2011, dall'1% all'1,2%.

13/03/2007

Verbale di accordo

Il giorno 13/3/2007 UNIMATICA-CONFAPI, le Organizzazioni Sindacali Nazionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part-time, tempo determinato con contratto di durata superiore a 6 mesi, apprendisti ecc.) compresi nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie aziende della Comunicazione, dell'Informatica e dei Servizi Innovativi stipulato il 12/4/2006, la previdenza integrativa complementare così prevista dal D.L. n. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, dando così attuazione alla relativa clausola contrattuale,

Convengono

1) Di aderire, a far data dall'1/1/2007, al Fondo di Previdenza Complementare FONDAPI (Fondo pensione complementare per i dipendenti delle Aziende associate a CONFAPI).

2) Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente, con decorrenza dal momento che ne fa richiesta e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- 1% a carico dell'azienda ed 1% a carico del lavoratore da calcolarsi con riferimento alla retribuzione utile per il T.F.R..

3) Con riferimento alla quota di T.F.R. da maturare nell'anno, la contribuzione sarà pari al:

- 2% della retribuzione utile per il T.F.R. per i lavoratori con contribuzione previdenziale antecedente al 28/4/1993;

- 100% del T.F.R.: per i lavoratori con contribuzione previdenziale successiva al 28/4/1993.

4) La quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto di iscrizione, è pari ad euro 11,36, di cui euro 5,68 a carico del datore di lavoro ed euro 5,68 a carico del lavoratore.

5) E' data facoltà ai lavoratori associati di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti.

6) Le trattenute da parte dell'azienda sulla busta paga del lavoratore avverranno con cadenza mensile.

7) Sono fatte salve eventuali adesioni già acquisite da FONDAPI, da parte di Aziende aderenti ad UNIMATICA, e le relative contribuzioni saranno adeguate a quelle.

17/07/2001

Art. 50 - Previdenza complementare

Le Parti, preso atto della Legge 8/8/1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, delle importanti modifiche apportate al D.Lgs. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno concordato di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori delle aziende interessate mediante la istituzione di un Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione, denominato FONDAPI (vedasi Allegato 16), secondo quanto di seguito stabilito.

Natura e scopi del Fondo: il Fondo ha l'obiettivo di fornire, in ottemperanza al D.Lgs. 21/04/93 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, prestazioni complementari dei trattamenti di pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori individuati dal Fondo.

Soci del Fondo:

Al Fondo saranno associati:

- i lavoratori operai, impiegati, quadri, non in prova, il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL, i quali presentino domanda di associazione;
- le Aziende dalle quali dipendono i lavoratori associati di cui sopra;
- i dipendenti delle associazioni firmatarie del presente accordo che presentino domanda di associazione.

Contribuzione:

Il contributo, con riferimento alla retribuzione utile per il T.F.R., viene fissato all'1% a carico dell'Azienda e all'1% a carico del lavoratore.

Con riferimento alla quota di T.F.R. da maturare nell'anno le quote saranno:

- il 2% della retribuzione utile per il TFR per i lavoratori con contribuzione previdenziale antecedente il 28/04/93;
- il 100% del TFR per i lavoratori con contribuzione previdenziale successiva al 28/04/93.

Al T.F.R. residuo per effetto dei versamenti al fondo delle quote sopraindicate si continuerà a dare applicazione alle normative vigenti in materia.

Il singolo lavoratore avrà la facoltà di destinare i contributi propri più elevati di quelli previsti compatibilmente con i limiti di deducibilità fiscale.

Quota di iscrizione e quota associativa:

La quota di iscrizione al Fondo è fissata in Euro 11,36 complessive per ciascun iscritto, suddivisa in parti eguali tra lavoratore e impresa, da versarsi al momento della iscrizione con modalità definite dal Fondo.

La quota associativa annua da destinare al finanziamento delle spese del Fondo sarà ragguagliata ad un valore massimo pari allo 0,09% della retribuzione contrattuale del (livello, gruppo) composta da minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR per ciascuna delle due Parti.

- Nota a verbale per i lavoratori del settore rappresentato da UNIMATICA -

Dall'1/1/2002 ai lavoratori delle aziende dei settori rappresentati da Unimatica si applicheranno le normative di cui al presente articolo.

I suddetti lavoratori dipendenti di aziende già rientranti nella sfera di competenza FONDAPI manterranno la loro posizione assicurativa.

I suddetti lavoratori dipendenti di aziende non rientranti nella sfera di competenza FONDAPI dovranno optare per l'adesione a FONDAPI.

13/03/1996

Art. 16 - Previdenza complementare

In relazione alle disposizioni legislative in materia ed alla necessità che il quadro normativo venga compiutamente definito in tempi brevissimi, le Parti ritengono necessario che anche nel comparto grafico delle PMI venga assicurato ai lavoratori interessati il diritto di usufruire di forme di previdenza volontaria complementare.

Le Parti si attiveranno affinché le rispettive Confederazioni possano raggiungere eventuali intese per agevolare la costituzione di fondi pensionistici complementari che comprendano, nel rispetto delle specificità di settore e contrattuali, tutto il comparto delle PMI.

Qualora, entro il 31/12/96, emergessero impossibilità di definizione di intese interconfederali, le Parti opereranno per la costituzione di un fondo in cui possano confluire le imprese e i lavoratori di tutti i settori rappresentati da UNIGEC e FILIS-FIS-UILSIC.
